



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE  
PROVINCIA DI MILANO

SETTORE OPERE PUBBLICHE

01.06.000007

ORIGINALE

**ORDINANZA N° 47 DEL 23/03/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FRATELLI SIGNORELLI.**

#### IL SINDACO

##### **Premesso che:**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Atteso** che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

##### **Visti:**

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23/02/2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 25/02/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 04/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 08/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il D.P.C.M. 09/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 22/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

### **Atteso**

- che il D.P.C.M. 22/03/2020, all'art. 1 c. 1 lettera b) vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

**Atteso altresì** che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

### **Viste**

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 “**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE**”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 “**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: SOSPENSIONE ATTIVITA' IN PRESENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOGGETTI PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NONCHE' MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 514 DEL 21/03/2020**”;

### **Atteso**

- che l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 alla lettera a) punto 2. vieta gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici;
- che l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 specifica che le disposizioni in essa contenute producono effetto dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

**Richiamate** integralmente le precedenti ordinanze nn. 38, 39 del 11/03/2020, n. 40 del 12/03/2020 e nn. 44, 45 del 20/03/2020 con cui sono state disposte ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Garbagnate Milanese e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi governativi.

**Ritenuto, quindi**, di disporre, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli, sino al giorno 15 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero di due persone.

**Dato atto che**, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

**Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visti** gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

### **ORDINA**

1) la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli, sino al giorno **15 aprile incluso**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero di due persone;

2) la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

3) di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero comunale per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;

4) rimangono confermate le specifiche prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 38, 39 del 11/03/2020, n. 40 del 12/03/2020 e nn. 44, 45 del 20/03/2020, in quanto non incompatibili con la presente;

5) Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo online del Comune di Garbagnate Milanese e in home page sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:  
alla Prefettura di Milano;  
alla Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;  
alla Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese  
al Gestore servizi cimiteriali ditta EUREKA s.r.l.

IL SINDACO  
Dott. Daniele Davide Barletta